



PARLAMENTO EUROPEO

PROSSIME ELEZIONI 25 MAGGIO 2014

PREMESSA

Il Parlamento europeo è l'assemblea legislativa dell'Unione europea. Essa svolge una funzione di controllo ed è l'unica istituzione europea a essere eletta direttamente dai suoi cittadini. Insieme al Consiglio dell'Unione europea, costituisce una delle due camere che esercitano il potere legislativo nell'Unione. Tuttavia, i loro poteri non sono identici (cosiddetto bicameralismo imperfetto), e devono convivere con i poteri che il trattato riserva agli stati membri. Il Parlamento europeo dispone di tre sedi: Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo. Le sessioni plenarie si svolgono sia a Bruxelles sia a Strasburgo, mentre le riunioni delle commissioni si svolgono sempre a Bruxelles. Lussemburgo è invece la sede del Segretariato generale del Parlamento. Per numero di votanti, più di 388 milioni, esso è la seconda più grande assemblea parlamentare al mondo tra quelle scelte tramite elezioni democratiche, dopo la Camera del Popolo dell'India. Ogni cinque anni a partire dal 1979, si tengono le elezioni contemporaneamente in tutti gli stati membri per eleggere gli eurodeputati, attualmente 754 che rappresentano circa 500 milioni di abitanti. I nuovi stati membri che entrano a far parte dell'Unione europea nel corso della legislatura, eleggono i loro deputati, il cui mandato termina alla fine della stessa, o tramite nomina parlamentare oppure tramite apposite elezioni popolari. Le ultime elezioni si sono tenute dal 4 al 7 giugno 2009.




ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio Europeo (vertice)

Parlamento Europeo	Consiglio dei Ministri Consiglio dell'UE	Commissione Europea
---------------------------	---	---------------------

Corte di Giustizia	Corte dei Conti	Comitato economico e sociale	Comitato delle Regioni
--------------------	-----------------	------------------------------	------------------------

Banca Europea per gli investimenti	Agenzie	Banca Centrale Europea
------------------------------------	---------	------------------------



INDICE

Fonti Normative

Storia

Competenze e poteri del Parlamento

Composizione nazionale del Parlamento europeo

Funzionamento del Parlamento

Competenze Parlamento

Le circoscrizioni elettorali

Durata del Mandato

Elettorato passivo

Convocazione dei comizi

Deposito dei contrassegni

Candidature

Orario di votazione in Italia

Durata del mandato

Elettorato attivo

Modalità di voto

Uffici Elettorali

MODALITÀ SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI

Fonti normative

Trattato istitutivo della Comunità europea

(firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203)

Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto

(allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976)

Direttiva 93/109/CE del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993

Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini

Legge 24 gennaio 1979, n. 18 modificata con Legge 29 febbraio 2009 n. 10

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408

*Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo
(convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483)*

Legge 27 marzo 2004, n. 78

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio

Legge 8 aprile 2004, n. 90

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

N.B. nell'anno in cui si svolgono le elezioni vengono emanati:

- **Decreto per lo svolgimento delle consultazioni elettorali**
- **Decreto di indizione dei Comizi elettorali,**
- **Decreto di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali**

Storia

Nasce in origine come Assemblea comune della CECA il 18 aprile 1951 con sede a Strasburgo. Conta 78 membri indicati dai governi degli allora 6 stati membri, previa consultazione dei rispettivi parlamenti nazionali. Il 19 marzo 1958, a seguito dei trattati di Roma dell'anno prima, nasce l'Assemblea parlamentare europea, sempre con sede a Strasburgo, ma allargata a 142 membri eletti con le stesse modalità della precedente Assemblea della CECA. Il 30 marzo 1962 l'Assemblea muta nome in Parlamento europeo che dal 1° gennaio 1973 lievitò a 198 membri per l'entrata di Danimarca, Regno Unito e Irlanda.

Le elezioni a suffragio universale

Il 20 settembre 1976 il Consiglio europeo decide a Bruxelles di rendere il Parlamento europeo eleggibile a suffragio universale diretto. Il testo entra in vigore il 1° luglio 1978 e le prime elezioni vengono celebrate nel giugno 1979. I membri passarono a quota 410. I membri dell'Europarlamento passeranno poi a 434 (1984), 518 (1989), 567 (1994), 626 (1995), 732 (2004), 782 (2007). Per il 2009 è stata applicata una riduzione del numero dei membri a 736, come previsto dal Trattato di Nizza; successivamente il numero è stato nuovamente innalzato all'inizio del 2012 a 754. Il Trattato di Lisbona ne prevede invece 751 come detto dall'articolo 14. n.2 TUE (originariamente 750 più il presidente) a partire dalle elezioni europee del 2014. Con la Dichiarazione n. 4 allegata al testo di Lisbona si specifica che "il seggio supplementare sarà attribuito all'Italia", al fine di conservare la parità di seggi tra Italia e Regno Unito (73 seggi).

Competenze e poteri del Parlamento

I poteri del Parlamento europeo, per quanto non tutti esercitati in via autonoma, ma anzi prevalentemente condivisi con il Consiglio dell'Unione europea, sono il potere legislativo, il potere di bilancio e il potere di controllo democratico. Le principali funzioni del Parlamento Europeo sono:

- l'esercizio del controllo politico sull'operato della Commissione tramite interrogazioni scritte e orali e lo strumento della mozione di censura;
- l'esame delle proposte legislative della Commissione (assieme al Consiglio dell'Unione europea, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria);
- l'approvazione del bilancio annuale dell'Unione, insieme al Consiglio dell'Unione europea;
- la nomina del mediatore europeo;
- l'istituzione di commissioni d'inchiesta.

Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione europea, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria approvano i progetti di atto legislativo proposti dalla Commissione europea. Fermo restando l'esclusivo potere di iniziativa legislativa in capo alla Commissione, il Parlamento europeo detiene un potere di "iniziativa dell'iniziativa" nei confronti della Commissione, attraverso una delibera a maggioranza assoluta. Il Parlamento europeo non è detentore del potere legislativo. Con l'AUE sono state create due nuove procedure: la procedura di cooperazione e la procedura di parere conforme. Il Trattato di Maastricht ne ha aggiunto una terza, la procedura di codecisione, che offre al Parlamento europeo poteri decisionali più ampi e che con il trattato di Lisbona è divenuta procedura legislativa ordinaria. Esistono tuttavia delle procedure legislative speciali, le quali

prevedono una diversa composizione dei poteri di intervento nell'ambito legislativo di Parlamento e Consiglio, con la prevalenza, a seconda degli ambiti, del ruolo dell'una o dell'altra istituzione.

Nell'esercizio del suo potere di bilancio, il Parlamento europeo ogni anno, nel mese di dicembre, stabilisce il bilancio dell'anno successivo. Il progetto di bilancio, presentato dalla Commissione, viene esaminato congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio ma il Parlamento ha anche la facoltà di respingere, per importanti motivi, il progetto. Il Parlamento europeo ha inoltre il diritto di proporre modifiche alla spesa obbligatoria e il diritto di proporre emendamenti alla spesa non obbligatoria del bilancio. In questo caso, la procedura di bilancio deve ricominciare da capo. Il Parlamento europeo, nell'ambito di un rapporto quasi-fiduciario, ha inoltre il compito di esprimere un voto di approvazione alla Commissione neo formata nel suo insieme, dopo aver udito i singoli commissari designati, e può, tramite una mozione di censura portare la Commissione alle dimissioni. Per quanto finora non sia mai stata approvata una mozione di censura, il Parlamento europeo, ponendone una in discussione, nel marzo 1999 indusse alle dimissioni la Commissione guidata da Jacques Santer. Qualunque nuova adesione di uno stato all'Unione europea, nonché la maggior parte degli accordi internazionali, deve ricevere l'approvazione del Parlamento.

Funzionamento del Parlamento

Il Parlamento europeo si riunisce e delibera in sedute aperte al pubblico. Tutte le sue risoluzioni e discussioni sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I deputati europei si riuniscono in seduta plenaria una settimana al mese (tornata) nella sede di Strasburgo. Alcune tornate supplementari di due giorni si svolgono a Bruxelles. Gli eurodeputati si avvalgono della collaborazione del Segretariato del Parlamento e degli assistenti parlamentari. Il Segretariato rappresenta per lo più un corpo tecnico, il cui personale ha spesso già servito presso altre istituzioni Europee (Commissione Europea, Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione Europea, etc.). Esso ha formalmente sede a Lussemburgo, sebbene buona parte dei Direttorati Generali più importanti (Politica Interna, Politica Estera, etc.) sia di fatto ubicata a Bruxelles. Due settimane al mese sono invece riservate alle riunioni delle commissioni parlamentari che si tengono sempre a Bruxelles. La settimana restante è dedicata alle riunioni dei singoli gruppi politici. La maggior parte dei deputati è iscritta a un gruppo politico: prima del voto della plenaria sulle relazioni preparate dalle commissioni parlamentari, i gruppi politici ne esaminano il contenuto e spesso presentano emendamenti. Le venti commissioni parlamentari preparano i lavori delle tornate del Parlamento. Le commissioni elaborano e approvano relazioni sulle proposte legislative e relazioni di iniziativa.

Composizione nazionale del Parlamento europeo

Attualmente è composto da 751 deputati PER LE ELEZIONI 2014 I Paesi membri sono 28.

Nel progetto di decisione approvato dal Parlamento, si stabilisce che alle elezioni europee del 2014 dodici Stati membri dell'UE perderanno un seggio e a nessuno Stato saranno assegnati più seggi. Queste riduzioni sono necessarie per rispettare il limite di 751 seggi sancito dal trattato di Lisbona e poter accogliere i deputati della Croazia.

Composizione del Parlamento europeo

Stati membri	9	10	12	12	15	25	27	27	27	28
Anno	1979	1984	1989	1994	1999	2004	2007	2009	Lisb.	2014
 Germania	81	81	81	99	99	99	99	99	96	96
 Francia	81	81	81	87	87	78	78	72	74	74
 Italia	81	81	81	87	87	78	78	72	73	73
Regno Unito	81	81	81	87	87	78	78	72	73	73
 Spagna	-	-	60	64	64	54	54	50	54	54
 Polonia	-	-	-	-	-	54	54	50	51	51
 Romania	-	-	-	-	-	-	35	33	33	32
 Paesi Bassi	25	25	25	31	31	27	27	25	26	26
Belgio	24	24	24	25	25	24	24	22	22	21
Rep. Ceca	-	-	-	-	-	24	24	22	22	21
 Grecia	-	24	24	25	25	24	24	22	22	21
 Ungheria	-	-	-	-	-	24	24	22	22	21
 Portogallo	-	-	24	25	25	24	24	22	22	21
 Svezia	-	-	-	-	22	19	19	18	20	20

 Austria	-	-	-	-	21	18	18	17	19	18
 Bulgaria	-	-	-	-	-	-	18	17	18	17
 Finlandia	-	-	-	-	16	14	14	13	13	13
 Danimarca	16	16	16	16	16	14	14	13	13	13
 Slovacchia	-	-	-	-	-	14	14	13	13	13
 Croazia	-	-	-	-	-	-	-	-	(12)	11
 Irlanda	15	15	15	15	15	13	13	12	12	11
 Lituania	-	-	-	-	-	13	13	12	12	11
 Lettonia	-	-	-	-	-	9	9	8	9	8
 Slovenia	-	-	-	-	-	7	7	7	8	8
 Cipro	-	-	-	-	-	6	6	6	6	6
 Estonia	-	-	-	-	-	6	6	6	6	6
 Lussemburgo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
 Malta	-	-	-	-	-	5	5	5	6	6
Totale:	410	434	518	567	626	732	785	736	751	751

Funzionamento del Parlamento Europeo

Il Parlamento europeo si riunisce e delibera in sedute aperte al pubblico. Tutte le sue risoluzioni e discussioni sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I deputati europei si riuniscono in seduta plenaria una settimana al mese (tornata) nella sede di Strasburgo. Alcune tornate supplementari di due giorni si svolgono a Bruxelles. Gli eurodeputati si avvalgono della collaborazione del Segretariato del Parlamento e degli assistenti parlamentari. Il Segretariato rappresenta per lo più un corpo tecnico, il cui personale ha spesso già servito presso altre istituzioni Europee (Commissione Europea, Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione Europea, etc.). Esso ha formalmente sede a Lussemburgo, sebbene buona parte dei Direttorati Generali più importanti (Politica Interna, Politica Estera, etc.) sia di fatto ubicata a Bruxelles. Due settimane al mese sono invece riservate alle riunioni delle commissioni parlamentari che si tengono sempre a Bruxelles. La settimana restante è dedicata alle riunioni dei singoli gruppi politici. La maggior parte dei deputati è iscritta a un gruppo politico: prima del voto della plenaria sulle relazioni preparate dalle commissioni parlamentari, i gruppi politici ne esaminano il contenuto e spesso presentano emendamenti. Le venti commissioni parlamentari preparano i lavori delle tornate del Parlamento. Le commissioni elaborano e approvano relazioni sulle proposte legislative e relazioni di iniziativa.

Le circoscrizioni elettorali

Le circoscrizioni elettorali

(art. 2, Legge 24 gennaio 1979, n. 18)

Ai fini dell'elezione dei 73 membri spettanti all'Italia, il territorio nazionale è diviso in cinque circoscrizioni territoriali (Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare).

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata, sulla base dei risultati del censimento generale della popolazione del 2011, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Tabella di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

ITALIA NORD-OCCIDENTALE

Piemonte

Valle d'Aosta

Liguria

Lombardia

ITALIA NORD-ORIENTALE

Veneto

Trentino -Alto Adige

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

ITALIA CENTRALE

Toscana
Umbria
Marche
Lazio

ITALIA MERIDIONALE

Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria

ITALIA INSULARE

Sicilia
Sardegna

Elettorato Passivo

Legge 24 gennaio 1979 n. 18 e successive modificazioni, in particolare legge 27 marzo 2004 n. 78 e legge 8 aprile 2004 n. 90, art.1 Decreto legge 27 gennaio 2009 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 2009 n. 26

Sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo gli elettori che abbiano compiuto **il 25° anno di età entro il giorno** fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale. Limitatamente all'anno 2014 si considera giorno di votazione quello di domenica 25 maggio.

Sono, inoltre, eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine

Incompatibilità

Legge 24 gennaio 1979 n. 18 artt 5 – 5bis- 6

La carica di membro del parlamento Europeo è incompatibile con quella di:

- a) membro della Commissione della Comunità Europea
- b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di Giustizia della Comunità europea o del tribunale di primo grado della Comunità europea
- c) membro del comitato esecutivo della banca centrale europea
- d) mediatore della Comunità europea
- e) membro del Comitato delle Regioni
- f) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi della Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
- g) membro del consiglio di amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della banca europea per gli investimenti;

- h) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della banca centrale europea.
- i) Deputato o senatore
- j) Componente del governo di uno Stato membro;
- k) Presidente di Giunta Regionale;
- l) Assessore regionale;
- m) Consigliere regionale;
- n) Presidente di provincia;
- o) Sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Qualora si verifichi una delle incompatibilità di cui sopra, il membro del Parlamento europeo eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, **entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica scegliere.**

Convocazione dei comizi

(art. 7, commi 1, 2 e 3, Legge 24 gennaio 1979, n. 18)

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il **cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione** (5 aprile 2014).

La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, sono determinati, per ciascun Paese, con decreto del Ministro dell'interno, previa intese assunte dal Ministero degli affari esteri con i Governi dei Paesi stessi.

Deposito dei contrassegni

(art. 11, Legge 24 gennaio 1979, n. 18; artt. 14, 15, e 16, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

I partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati devono depositare presso il Ministero dell'Interno, tra le ore 8 del quarantanovesimo giorno (**6 aprile 2014**) e le ore 16 del quarantottesimo giorno (**7 aprile 2014**) antecedente quello della votazione, il contrassegno con cui intendono contraddistinguere le liste stesse ed indicare la propria denominazione.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con altri già depositati o con contrassegni che riproducono simboli, elementi e diciture usati tradizionalmente da altri partiti. E', inoltre, vietata la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precluderne l'uso ad altri e di contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi. Per i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo vige l'obbligo di presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo.

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:

- un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;
- un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni di un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati nonchè un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

Candidature

(art. 12, Legge 24 gennaio 1979, n. 18; art. 56, comma 2, secondo periodo, Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle **ore 8 del quarantesimo giorno (15 aprile 2014) alle ore 20 del trentanovesimo giorno (16 aprile 2014)** antecedenti quello della votazione.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori, dei quali almeno 3.000 devono essere iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nel Parlamento italiano nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali anche in una sola delle Camere o che, nelle ultime elezioni politiche, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Nessuna sottoscrizione è richiesta, infine, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione.

Sono inammissibili e, quindi, non valide, le liste che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

Ciascuna delle liste di candidati presentate da minoranze linguistiche può collegarsi, ai fini del riparto dei seggi, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno; in tal caso è necessario che le dichiarazioni di collegamento tra le liste siano reciproche.

Orario di votazione in Italia

Domenica 25 maggio dalle 7,00 alle 23,00 (Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2014)

Durata del mandato

(art. 190, par. 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea; art. 5 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto)

I membri del Parlamento Europeo sono eletti per un periodo di cinque anni.

Tale periodo quinquennale inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.

Elettorato attivo

(artt. 3 e 38, Legge 24 gennaio 1979, n. 18; artt. 2 e 3, Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408; artt. 1 e 2, Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26)

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età. Limitatamente all'anno 2014 si considera giorno di votazione quello di **25 maggio 2014**

Sono altresì elettori i cittadini degli **altri Paesi membri dell'Unione** che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre **il novantesimo giorno** antecedente la data fissata per le elezioni (**24 febbraio 2014**), abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza. (coloro che sono già iscritte nelle liste aggiunte del Parlamento Europeo possono esercitare il diritto di voto senza ulteriore domanda).

Gli elettori italiani che risiedono negli altri Stati membri dell'Unione Europea e che non intendono votare per i membri dello Stato ove risiedono, **possono votare per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia**, presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e gli altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione.

Analoga possibilità è concessa ai cittadini italiani che si trovino nel territorio dei **Paesi Membri dell'Unione per motivi di lavoro o studio nonché agli elettori familiari con essi conviventi**. A tal fine i predetti elettori devono far pervenire al Consolato competente, **entro l'ottantesimo giorno antecedente** l'ultimo giorno fissato per l'elezione (**6 marzo 2014**), apposita domanda diretta al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Qualora tali elettori rientrino in Italia, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti, comunicando entro **sabato 24 maggio 2014**, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso.

I cittadini italiani **temporaneamente presenti fuori del territorio dell'Unione Europea** per motivi di servizio o missioni internazionali (appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia impegnate in missioni internazionali; dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome per motivi di servizio; professori universitari, ricercatori e professori aggregati che insegnano presso istituti universitari e di ricerca) **possono votare per corrispondenza**.

I cittadini italiani residenti all'estero in **Paesi EXTRA UNIONE EUROPEA iscritti all'A.I.R.E.** **possono votare solo in Italia** usufruendo delle agevolazioni di viaggio e riceveranno una cartolina avviso.

Modalità di voto

(art. 14 Legge 24 gennaio 1979 n. 18)

L'elettore esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta e non può manifestare, in ogni circoscrizione, più di tre preferenze.

Per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista può essere espressa una sola preferenza

I voti di preferenza si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Come si eleggono i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (Ogni paese adotta il sistema elettorale che preferisce)

(artt. 1, 21 e 22, Legge 24 gennaio 1979, n. 18)

Sistema proporzionale con sbarramento del 4%

I 73 seggi del Parlamento europeo assegnati all'Italia sono ripartiti su base nazionale con metodo proporzionale dei quoziente interi e più alti resti, tra liste concorrenti, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi.

Si procede, in primo luogo, al riparto nazionale dei seggi tra le liste ammesse, dividendo il totale nazionale dei voti validi, cioè la somma dei voti ottenuti dalle medesime liste nelle cinque circoscrizioni, per 73. Il quoziente così ottenuto (quoziente elettorale nazionale), di cui si tralascia l'eventuale parte frazionaria, indica, in sostanza, il numero dei voti necessari per ottenere un seggio. Per conoscere il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista si divide la somma dei voti ottenuti da ogni lista, cioè la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, per il quoziente elettorale nazionale. Si assegnano così i seggi a quoziente intero. I seggi che restano da distribuire sono attribuiti con i più alti resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio.

Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni. A tal fine, si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, per il totale dei seggi ad essa già attribuiti, determinando in tal modo il quoziente elettorale di lista. Quindi, si dividono i voti ottenuti da ogni lista nella singola circoscrizione (cifra elettorale circoscrizionale) per il quoziente elettorale di lista. In tal modo si assegnano i seggi a quoziente intero. I seggi che eventualmente, rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle circoscrizioni per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti e, nel caso di parità di questi ultimi, si prende in considerazione la circoscrizione con il più alto numero di voti; si ricorre al sorteggio nell'ipotesi di ulteriore parità.

Se in una circoscrizione ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi componenti, risultano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi per tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente di lista ottenuto dividendo i voti della lista nelle circoscrizioni per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare.

Sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso di liste collegate, qualora non risulti eletto nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica, a tale lista spetta comunque un seggio, purché il candidato abbia ottenuto più di 50.000 preferenze.

N.B. Una volta eletti i candidati saranno raggruppati per appartenenza politica

Uffici Elettorali

Ufficio Elettorale Nazionale presso la sede della Corte di Cassazione è composto da 1 presidente e da 4 consiglieri nominati dal primo presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento. La funzione di segretario è svolta da un cancelliere nominato dalla corte. **E' costituito entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi** ed esercita le funzioni fino alla costituzione di quello successivo.

Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'Appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, composto da 3 magistrati, uno con funzioni di Presidente, la funzione di segretario è svolta da un cancelliere della corte. E' costituito **entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi**.

Ufficio elettorale provinciale, presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia, composto da 3 magistrati, 1 con funzioni di Presidente, la funzione di segretario è svolta da 1 cancelliere del Tribunale. **E' costituito non prima del 10° e non oltre il 5° giorno antecedente la data della votazione.**

MODALITÀ SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI

Oltre che dalle norme comuni le modalità elettorali sono disciplinate anche da norme nazionali, che su alcuni punti divergono notevolmente fra loro.

A. Sistema elettorale

Conformemente alla decisione del Consiglio del 2002, tutti gli Stati membri devono utilizzare un sistema basato sulla rappresentanza proporzionale. Uno Stato membro può prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi, che non può superare il 5%. La maggior parte dei nuovi Stati membri più grandi applica una soglia del 5% o del 4%. La Corte costituzionale tedesca ha dichiarato incostituzionale la soglia del 5% per le elezioni europee.

B. Suddivisione in circoscrizioni

Alle elezioni europee la maggior parte degli Stati membri costituisce un'unica circoscrizione. Tuttavia, quattro Stati membri (Francia, Irlanda, Italia e Regno Unito) hanno suddiviso il proprio territorio nazionale in varie circoscrizioni regionali.

Esistono circoscrizioni a scopo puramente amministrativo o necessarie esclusivamente alla ripartizione in seno alle liste dei partiti; è questo il caso del Belgio (4), della Germania (16, solo per la CDU/CSU), della Polonia (13) e dei Paesi Bassi (19). In Belgio un seggio è riservato agli elettori della minoranza di lingua tedesca.

C. Diritto di voto

In tutti gli Stati membri l'età prevista per esercitare il diritto di voto è 18 anni, tranne in Austria, dove è 16 anni.

1. Voto dei cittadini di altri Stati membri nel paese ospitante

In occasione delle elezioni al Parlamento europeo ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (articolo 22 del TFUE). La nozione di residenza varia ancora da uno Stato membro all'altro. Alcuni Stati (Estonia, Finlandia, Francia, Polonia, Romania e Slovenia) richiedono il domicilio o la residenza abituale sul territorio elettorale, altri (Cipro, Danimarca, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Slovacchia, Svezia e Regno Unito) che vi si soggiorni abitualmente, altri ancora che si sia iscritti all'anagrafe (Belgio, Repubblica Ceca).

2. Voto nel paese d'origine da parte dei cittadini che non vi risiedono

Nel Regno Unito i cittadini che risiedono all'estero hanno diritto di voto soltanto in alcuni casi specifici (ad esempio, cittadini che vivono all'estero da meno di quindici anni). Il Belgio, la Danimarca, la Grecia, l'Italia e il Portogallo accordano il diritto di voto ai loro cittadini all'estero unicamente se essi risiedono in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'Austria, la Finlandia, la Francia, i Paesi Bassi, la Spagna e la Svezia riconoscono il diritto di voto ai propri cittadini qualunque sia il loro paese di residenza. La Germania accorda tale diritto ai cittadini che risiedono in un altro paese da meno di venticinque anni. In Bulgaria, Irlanda e Slovacchia il diritto di voto è riservato ai cittadini dell'Unione europea domiciliati sul territorio nazionale.

D. Eleggibilità

A prescindere dal requisito della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, comune a tutti gli Stati membri (con l'eccezione del Regno Unito, dove anche alcuni cittadini del Commonwealth possono presentarsi come candidati alle elezioni al Parlamento europeo), le condizioni di eleggibilità variano da uno Stato membro all'altro.

1. Età minima

L'età minima per candidarsi alle elezioni è di 18 anni nella maggior parte degli Stati membri; fanno eccezione il Belgio, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Grecia, l'Irlanda, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Slovacchia e il Regno Unito (21), la Romania (23), e l'Italia e Cipro (25).

2. Residenza

In Lussemburgo un cittadino di un altro Stato membro deve risiedere da almeno due anni nel paese per essere eleggibile al Parlamento europeo. Inoltre, una lista non può essere composta in maggioranza da candidati che non siano in possesso della cittadinanza lussemburghese

E. Modalità di candidatura

In alcuni Stati membri (Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Paesi Bassi e Svezia) la presentazione delle candidature è riservata ai partiti e alle organizzazioni politiche. In tutti gli altri Stati membri per la presentazione delle candidature occorre raccogliere un certo numero di firme o raggruppare un certo numero di elettori. In taluni casi è richiesto il versamento di una cauzione.

F. Data delle elezioni

Con decisione del 14 giugno 2013, il Consiglio ne ha spostato le date, originariamente fissate dal 22 al 25 maggio, onde evitare che coincidano con le vacanze di Pentecoste. **Italia 25 maggio 2014**

G. Possibilità per gli elettori di modificare l'ordine di lista dei candidati

In alcuni Stati membri (ad esempio Francia, Germania, Grecia, Portogallo, Spagna e Regno Unito), gli elettori non possono modificare l'ordine di lista dei candidati. In altri (ad esempio Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia) l'ordine dei candidati può essere modificato con l'attribuzione di voti di preferenza. In Lussemburgo è possibile addirittura votare per candidati appartenenti a liste diverse, mentre in Svezia è possibile aggiungere nomi alle liste o rimuoverli. In Irlanda, a Malta e in Irlanda del Nord l'elezione non avviene a scrutinio di lista.

H. Ripartizione dei seggi

Benché la maggior parte degli Stati membri applichi il sistema d'Hondt per la ripartizione dei seggi, le eccezioni sono numerose. Ad esempio, la Germania applica il metodo Sainte-Laguë/Schepers (divisore con arrotondamento standard), mentre in Italia i seggi sono attribuiti secondo il metodo del quoziente elettorale intero e dei resti eccedenti più elevati, e in Irlanda e a Malta secondo il metodo uninominale preferenziale con riporto di voti (quoziente di Droop).

I. Convalida dei risultati elettorali e disciplina della campagna elettorale

In Danimarca, in Germania e in Lussemburgo il parlamento nazionale convalida i risultati elettorali. In Slovenia l'assemblea nazionale conferma l'elezione dei deputati al Parlamento europeo. In Austria, Belgio, Repubblica ceca, Estonia, Finlandia, Italia, Irlanda, Slovenia e Regno Unito ciò compete ai tribunali, mentre in Germania sono previste entrambe le opzioni. In Spagna i risultati sono convalidati dalla «Junta Electoral Central». In Portogallo e in Svezia tale compito è svolto da un'apposita commissione. In Francia la composizione delle controversie in materia elettorale compete al Consiglio di Stato, ma anche il ministro degli Interni può svolgere la funzione, qualora ritenga che le forme e le condizioni fissate dalla legge non siano state rispettate.

Nella maggior parte degli Stati membri le norme relative alle campagne elettorali (finanziamenti autorizzati, ripartizione dei tempi di trasmissione, pubblicazione dei risultati dei sondaggi) sono quelle applicabili alle elezioni nazionali.